

## **Art. 10 Pagamenti rateali**

1. Per debiti di natura tributaria, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo od entrata, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/9/1973 n. 602 e D.Lgs. 26.2.1999, n. 46, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda, presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

a. su istanza del debitore, quando lo stesso si trova in "temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria;

b. la particolare situazione di difficoltà finanziaria deve essere autocertificata dal debitore;

c. l'importo da porre in rateizzazione deve essere superiore ad euro 300,00;

d. la rata minima non deve essere inferiore a 50,00 euro;

e. la rateizzazione può avere durata massima di 24 mesi; per somme complessivamente inferiori a 5.000,00 euro la durata massima è pari a 12 mesi;

f. per importi superiori ad euro 10.000,00 l'accoglimento della istanza è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa;

g. inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;

h. decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata;

i. applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi.

2. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

3. A seguito alla presentazione dell'istanza di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni cautelari ed esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa; in caso di relativo accoglimento, successivamente al pagamento della prima rata e di tutte le relative spese di procedura, il debitore può presentare apposita domanda di sospensione della procedura del fermo amministrativo, a condizione che il fermo non sia riferito anche a posizioni debitorie verso altri enti per i quali il concessionario gestisce la riscossione coattiva.

4. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il responsabile delle singole entrate che provvede con apposito atto.

5. In caso di riscossione coattiva gestita in concessione, l'affidamento può prevedere in capo al concessionario anche la gestione delle dilazioni di pagamento, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.